Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13
Direttore Responsabile: Cacciapaglia Lelio

EUROCONFERENCE®

In esclusiva per TeamSystem

Lo sai che...

N.8 dell'11/06/13

"Mod. IVA TR: il rimborso o compensazione del credito Iva trimestrale"

Lo sai che per ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale è necessario possedere determinati requisiti e presentare il modello IVA TR?

Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

IL CREDITO IVA TRIMESTRALE: RIMBORSO O COMPENSAZIONE (art. 38-bis, c.2, DPR 633/72; art. 8 DPR 542/99)

Il credito IVA del 1°, 2° e 3° trimestre può essere richiesto a rimborso/portato in compensazione (orizzontale) previa la sussistenza di appositi requisiti e presentando apposita istanza (mod. IVA TR). La compensazione/rimborso trimestrale può essere richiesta indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata.
Il credito IVA relativo al 4° trimestre può essere gestito solo in sede di dichiarazione annuale.

CONDIZIONI GENERALI

Il rimborso/compensazione può essere richiesto **a condizione che**:
1) il credito IVA maturato sia **superiore a € 2.582,28;**
2) sia soddisfatto **uno** dei requisiti di cui all'art.30, co.3, DPR n.633/72 (con limitazioni art.38-*bis*, co.2, DPR n.633/72).

Aliquota Media (a)	Operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10% (es. aliquota media 13 + 1,3= 14,3%) < ad aliq. media acquisti/importazioni (esclusi acquisti/cessioni beni ammortizzabili):es. 14,7%
	⚠ Le operazioni attive in *reverse charge* sono considerate ad aliquota zero.
Operazioni non imponibili (b)	Effettuazione nel trimestre di operazioni non imponibili (artt.8, 8-*bis*, 9 DPR n.633/72) per un ammontare > al 25% delle operazioni effettuate (nel mod. IVA TR: rigo TA16/TA18 x 100 > 25%)
Acquisto beni ammortizzabili (c)	Effettuazione nel trimestre di acquisti e importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (*)
Operazioni non soggette (d)	Effettuazione nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, di alcune specifiche operazioni previste nell'art.38-*bis*, co.2, DPR n.633/72 (lavorazione relative a beni mobili materiali, trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti *extraUE* o relativi a beni da esportare, di cui all'art.19, co.3, lett.a-*bis*), per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate.
Soggetti non residenti (e)	Operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato (art.17, co.3, DPR n.633/72), **indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra indicati.**

(*) può essere chiesta a rimborso solo l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Contabilità Presso Terzi

I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità e hanno optato per la liquidazione "posticipata" (cioè, in base al secondo mese precedente), al fine di verificare i requisiti e l'ammontare rimborsabile/compensabile devono avere riguardo all'imposta relativa alle operazioni registrate nel trimestre di riferimento (risoluzione n.6/E/11).

Compensazione per importi superiori a euro 5.000

L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale è sottoposto agli stessi vincoli previsti per il credito IVA annuale. Fermo restando l'obbligo di presentazione del mod. IVA TR, se il credito è utilizzato per importi:
- ≤ € 5.000, non è necessario attendere per l'utilizzo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;
- > € 5.000, è necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e l'utilizzo avviene esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia.

MODELLO IVA TR

Il modello IVA TR deve essere presentato per richiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale. Si compone di un frontespizio, dei quadri TA (operazioni attive), TB (operazioni passive), TC (determinazione del credito), TD (presupposti, opzione per rimborso/compensazione), TE (prospetto riepilogativo e IVA di gruppo).

⚠	Dall'1/01/13 le operazioni non soggette *ex* artt. da 7 a 7-*septies*, DPR n.633/72, devono essere fatturate e assumono rilevanza ai fini del V.A. Si ritiene che confluiscano: • nel **rigo TA17 "altre operazioni"**. Si creano in questo modo effetti sulla condizione di cui alla lett. b) – vedi sopra- (laddove occorre che **TA16/TA18 x 100> 25%**), perché tale rigo confluisce nel rigo TA18 penalizzando il rapporto; • nel **totale delle operazioni effettuate** rispetto al quale calcolare la prevalenza (importo >50%) delle specifiche prestazioni di cui all'art.38-*bis*, co.2, per verificare il requisito di cui alla lett.d); stessa penalizzazione.
Modalità	Il modello va presentato solo con modalità telematica dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati
Termini	Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (se cade di sabato o in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo).

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata.